COMUNE DI STATTE

REGOLAMENTO COMUNALE

SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI

Parte I

Art.1 Oggetto del Regolamento

Il Comune di Statte attraverso il presente regolamento, avvalendosi delle migliori espressioni di volontariato e della preziosa collaborazione di associazioni locali, intende promuovere il benessere e la tutela degli animali presenti nel proprio territorio secondo i principi e gli indirizzi fissati dalle leggi nazionali e regionali, favorendo e diffondendo i principi di convivenza con la specie umana quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.

Art. 2 Definizioni ed ambito di applicazione

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione, di cui alla Legge n. 281 del 14 agosto 1991, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche, di vertebrati ed invertebrati, che appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della legge n. 157 del 11 febbraio 1992.

3. Il presente regolamento riguarda la tutela di tutte le specie di animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.

Art.3 Valori etici e culturali

1. Il Comune, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle vigenti leggi, favorisce la presenza nel proprio territorio degli animali, riconoscendo loro finalità affettive, educative e di utilità ed opera al fine di favorire la corretta convivenza tra gli esseri umani e quest'ultimi.

2. Il Comune riconosce alle specie animali non umane il diritto ad un esistenza adeguata alle proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

3. Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.

4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste.

5. Le modifiche degli assetti del territorio devono tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

6. Il Comune, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce ai cittadini la libertà di esercitare le attività connesse all'accudimento e alla cura degli animali, quale mezzo per lo sviluppo della personalità e della socializzazione, e valorizza la tradizione animalista della città incoraggiando ogni intervento che attiene al rispetto ed alla difesa degli animali.

7. Il Comune di Statte intende operare affinché siano promossi nel sistema educativo e informativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli

animali, la conoscenza delle loro caratteristiche biologiche e il principio della corretta convivenza con gli stessi.

8. Il Comune di Statte incoraggia, nel suo territorio, la Pet – Therapy e ogni altra attività di cura, riabilitazione ed assistenza con l'impiego degli animali.

9. Il Comune di Statte appoggerà tutte le iniziative legislative attualmente in discussione o depositate in Parlamento con l'obiettivo di arrivare al divieto di sperimentazione e vivisezione sugli animali, introducendo metodi alternativi.

10. Il Comune, si impegna ad incentivare l'affidamento degli animali che vivono presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate dotandosi di un Regolamento Comunale per l'adozione di cani randagi ritrovati sul territorio comunale e ricoverati nel canile convenzionato con l'Ente, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.

Art.4 Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.

2. In particolare, in applicazione della Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.

3. Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.

4. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art.5 Tutela degli animali

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al rispetto e ai diritti degli animali e alla promozione di iniziative per la sopravvivenza delle loro specie.

2. Il Comune, in base alla Legge n. 281 del 14 agosto 1991, alla conseguente Legge Regionale n. 12 del 03 aprile 1995 e alla Legge n. 189 del 20 luglio 2004, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono.

Art.6 Volontariato locale, Associazioni ed Enti di protezione animale

1. Le Associazioni, gli Enti e gli Ordini professionali, regolarmente costituiti, nonché il volontariato locale aventi finalità connesse alla tutela degli animali, collaborano con il Comune, per le finalità del presente Regolamento.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Legge n. 281 del 14 agosto 1991, nonché dalla Legge Regionale n. 12 del 03 aprile 1995, il Comune può avvalersi, previa formale convenzione, del supporto operativo, prevalentemente a titolo volontario e gratuito, di personale appartenente alle Associazioni Zoofile ed Animaliste interessate non aventi fini di lucro.

PARTE II

Art.7 Detenzione di animali da compagnia

1. "Animale da compagnia" è ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia.

2. Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere.

3. E' vietato detenere animali in condizioni incompatibili con la loro natura, tali da poter causare sofferenza agli stessi o da poter esaltare la loro aggressività.

4. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono per tutto il ciclo vitale dell'animale stesso con carattere di continuità.

5. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da un medico veterinario ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.

6. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali sempre nel rispetto delle esigenze di tutela del pubblico decoro, igiene e salute.

7. I proprietari e/o detentori di animali hanno il dovere di custodirli in modo che non danneggino o sporchino le proprietà pubbliche e private.

8. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni; è vietato aizzare cani e/o altri animali mettendo in pericolo l'incolumità di persone e altri animali o provocando il danneggiamento di cose.

9. E' vietato detenere animali in condizioni tali da generare inconvenienti sanitari o molestie che pregiudichino il benessere degli animali e la salute umana.

10. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di un animale devono assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell'animale stesso.

11. Nel caso in cui il proprietario di un animale da compagnia viva in condominio, oltre ad adempiere agli obblighi generali di cui alla Legge n. 281 del 14 agosto 1991 e alle normative comunali, deve anche agire nel rispetto delle regole di buon vicinato, contemperando le proprie esigenze con quelle degli altri condomini; l'accesso degli animali domestici

all'ascensore condominiale deve essere disciplinato dal regolamento di condominio ove esistente.

Art.8 Divieto di Maltrattamento (Reato Art. 544 Ter c.p.)

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali.

2. E' vietato tenere gli animali in spazi inidonei, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a variazioni termiche o condizioni climatiche tali da nuocere alla loro salute.

3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

4. E' vietato tenere cani o altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo; la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, deve avere il tetto impermeabilizzato, deve essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo e non deve essere posizionata in luoghi soggetti a ristagni di acqua o esposti al sole, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

5. E' vietato tenere animali in terrazze o balconi permanentemente e senza idoneo riparo, isolarli in rimesse, cantine, box o cortili oppure segregarli in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico.

6. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 40 giorni di vita, se non per motivazioni certificate da un medico veterinario.

7. E' vietato detenere permanentemente animali da compagnia in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e roditori.

8. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, uso di strumenti cruenti o costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

9. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le norme sulla falconeria.

10. E' vietato l'addestramento inteso a esaltare l'aggressività dei cani.

11. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente e in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.

12. E' vietata la colorazione di animali per qualsiasi scopo.

13. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici; gli appositi trasportini dovranno essere di dimensione tale da consentire all'animale la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.

14. E' vietato detenere e/o trasportare gli animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio senza la necessaria aerazione.

15. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.

16. E' obbligatorio garantire agli animali l'alternanza naturale del giorno e della notte; è vietato detenere gli stessi permanentemente al buio o permanentemente a luce artificiale. In ogni caso si deve tenere in considerazione la peculiare esigenza biologica della specie.

17. E' vietato tenere gatti legati a catena, a corda e similari. E' consentito l'uso di strumenti idonei a condurre a passeggio l'animale.

18. E' vietato l'allacciamento a nodo scorsoio; è vietato l'uso di collari elettrici, di collari a punte o di collari a strangolo; è altresì vietato l'uso di museruole "stringi bocca", salvo i casi certificati dal medico veterinario che ne attesta la necessità.

19. E' vietato procedere a interventi chirurgici per facilitare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione dei denti e degli artigli, eccettuati gli interventi di asportazione della falange supplementare dei cani, gli interventi per prevenire la riproduzione e tutti gli interventi effettuati a scopo curativo certificati da un medico veterinario.

20. E' vietato sottoporre i cani a interventi chirurgici destinati a modificare il loro aspetto esteriore o finalizzati ad altri scopi non curativi come:

a) il taglio delle orecchie;

b) il taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia; il taglio della coda, ove consentito, dovrà essere eseguito da un medico veterinario entro la prima settimana di vita dell'animale;

c) la recisione delle corde vocali.

Il divieto, di cui al punto 20, non si applica agli interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria (art. 1, comma 1, lettera e) dell'Ordinanza Ministeriale del 12 dicembre 2006 e sua modifica del 28 marzo 07.

21. E' severamente vietato sollevare gli animali per la testa, per le orecchie, per le zampe o per la coda.

22. E' vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, detenuti legalmente, permanentemente legati al trespolo, o senza la possibilità di un rifugio; questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere uno per soggetto.

23. E' fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre, per quanto possibile, le condizioni climatiche e ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura, per evitare stress psico-fisico.

24. E' vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, salvo i casi di necessità scientificamente comprovata e documentata.

25. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.

Art.9 Abbandono di Animali

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2. E' fatto divieto di detenere animali a chiunque sia stato riconosciuto colpevole di delitto di maltrattamento e crudeltà nei confronti di animali.

3. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art.10 Avvelenamento di Animali (Reato Art. 544 Bis c.p.)

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e diserbo, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare al Comune tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicate tutte le informazioni disponibili, compreso il tipo di tossico usato, se accertato, e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione Provinciale.

4. Gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di sostanze velenose che possono essere usate per il confezionamento di bocconi, potranno vendere o consegnare detti prodotti solamente a coloro che siano in possesso di apposito tesserino per la manipolazione di sostanze velenose, le cui generalità dovranno essere annotate su apposito registro rilasciato dal Dipartimento di Sanità Pubblica.

Art.11 Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti, dalle norme sanitarie e da autorizzati piani di intervento a tutela della salute pubblica che disciplinano l'esercizio della caccia e della pesca.

2. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, ad esclusione delle rane di interesse alimentare (rane verdi), sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

Art.12 Smarrimento

1. In caso di smarrimento o di ritrovamento di un animale domestico, deve essere fatta tempestiva denuncia alla competente Azienda ASL Taranto 1. Per i cani il termine per la denuncia è di tre giorni.

Art. 13 Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli

1. Il Conducente di un autoveicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso.
2. Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicoli o a terzi.
3. Il conducente deve comunque assicurare all'animale:
   aereazione del veicolo, soprattutto nelle lunghe soste, in viaggi prolungati la somministrazione di acqua cibo e soste.
4. Vietata l'esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi di sosta comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.
5. Vietate ogni tipo di sofferenza dell'animale durante il trasporto.

Art.14 Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico

1. E' consentito l'accesso degli animali d'affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Statte, secondo le modalità e i limiti previsti dal seguente articolo.

2. Nei veicoli è consentito, in base alle condizioni previste del gestore del servizio pubblico, il trasporto di animali d'affezione. Il trasporto può essere vietato in caso di notevole affollamento delle vetture se ciò arreca disagio agli altri viaggiatori.

3. Per i cani sui mezzi di trasporto è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola, per i gatti l'uso del trasportino.

4. Il proprietario e/o il momentaneo detentore che accompagna l'animale sotto la propria responsabilità sarà tenuto al risarcimento dei danni causati alle cose o a terzi.

5. Il proprietario e/o il detentore a qualsiasi titolo che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblici dovrà avere cura che gli stessi non sporchino o creino danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura. Chi accompagna l'animale è tenuto a salire sulla vettura munito di apposito materiale atto alla raccolta delle eventuali deiezioni.

6. Sono sempre ammessi i cani di qualsiasi taglia che accompagnano le persone non vedenti e/o non udenti.

7. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico cani di grande taglia ed animali appartenenti a specie selvatiche, ad eccezione dei cani oggetto di primo soccorso (v. comma 6 del presente articolo).

8. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono ammessi al trasporto

purché i relativi mezzi siano idonei all'uso secondo quanto previsto dal nuovo codice della strada.

Art. 15 Divieto di accattonaggio

1. E' fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.

2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, se ricorrono le condizioni di maltrattamento accertate da un medico veterinario, gli animali di cui al comma primo saranno sottoposti alla sanzione accessoria della confisca amministrativa, secondo le modalità previste dalla Legge n. 689 del 24 novembre 1981 e relativo Regolamento. Sono comunque fatte salve le violazioni in materia previste dal Codice Penale.

3. Gli animali oggetto di confisca saranno ricoverati presso le strutture autorizzate, i cui gestori, potranno procedere a dare in adozione l'animale alle persone che ne facciano richiesta in possesso degli adeguati requisiti.

Art.16 Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale utilizzare o offrire animali di qualsiasi specie, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio, a qualsiasi titolo, durante fiere, sagre, lotterie, luna park e manifestazioni simili.

2. E' altresì vietato offrire in omaggio animali di qualsiasi specie ed età a fini commerciali o imprenditoriali.

3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1), viene disposta la chiusura o la sospensione immediata dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

4. La norma di cui al comma 1) non si applica alle Associazioni zoofile, animaliste e ambientaliste (iscritte al registro del volontariato, dell'associazionismo o degli enti giuridici) nell'ambito delle iniziative volte ad incrementare le adozioni di animali ospitati in strutture di ricovero e di sensibilizzazione al tema della tutela del benessere degli animali, iniziative peraltro sollecitate dalle normative vigenti.

Art. 17 Obblighi degli allevatori e possessori di animali a scopo di commercio

1. Gli allevatori, i possessori di animali a scopo di commercio, oltre alle eventuali disposizioni in materia di autorizzazione, devono garantire adeguate condizioni di benessere dei soggetti allevati o custoditi e devono obbligatoriamente avvalersi di un Medico Veterinario iscritto all'Albo.

2. E' vietato ai soggetti di cui al comma 1), vendere od esporre animali che non si presentano in buono stato di salute.

3. I locali adibiti all'attività commerciale dovranno essere direttamente aerati, idonei sotto il profilo igienico secondo le norme vigenti. Vietata è l'esposizione di animali in vetrina. Alla presenza di raggi solari, la vetrina stessa dovrà essere munita di tenda in grado di assicurare adeguata ombreggiatura all'interno.

4. Gli animali, cui dovrà essere assicurato il normale benessere e le necessarie cure se malati, dovranno essere tenuti in gabbie o box separati, facilmente lavabili e disinfettabili, sempre puliti ed igienicamente in ordine. Lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, indole, razza e numero di esemplari. In particolare, il numero degli esemplari custoditi dovrà, per ciascuna specie, essere sempre compatibile con numero e tipologia delle strutture dedicate, censite in fase istruttoria, ad evitare situazioni di sovraffollamento. Deve comunque essere garantita libertà di movimento all'animale nonché la possibilità di assumere la posizione eretta.

5. Deve essere sempre garantito l'abbeveratoio con acqua pulita ed il cibo secondo le esigenze della specie. E' comunque vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi (per eventuali delucidazioni si rimanda all' art. 8 comma24).

6. Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne e durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo acqua e la giusta illuminazione.

7. Gli animali ammalati o sospetti dovranno essere collocati in strutture separate atte ad assicurarne l'isolamento per il periodo necessario all'espletamento dei controlli sanitari e degli interventi terapeutici del caso.

8. Tutti coloro che detengono animali a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico degli animali in entrata ed in uscita su conforme modello predisposto e vidimato dal Servizio Veterinario dell'ASL. , ai sensi della vigente normativa, che fornirà altresì indicazioni per la corretta gestione dello stesso. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti. I dati personali dell'acquirente saranno tutelati dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

9. Ogni animale venduto, compresi quelli appartenenti alla fauna esotica, dovrà essere accompagnato da certificazione veterinaria attestante la buona salute dell'esemplare. Tale certificato avrà validità pari a 10gg.

10. E' vietato esporre animali ammalati o debilitati. Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo.

11. E' vietato vendere animali ai minori di anni 18.

Art.18 Manifestazioni pubbliche aventi finalità animaliste e zoofile promosse dalle Associazioni

1. Sono consentite le manifestazioni promosse da Associazioni aventi finalità animaliste e zoofile, di volontariato, di promozione sociale, organizzate al fine di favorire l'adozione di animali ospiti di strutture di ricovero, nonché al fine di favorire l'adozione di altri animali purché regolarmente microchippati ed intestati ad uno dei soci delle Associazioni o per sensibilizzare i cittadini alle problematiche relative alla difesa e dalla tutela degli animali.

2. Per lo svolgimento delle iniziative, le Associazioni dovranno richiedere al Comune il necessario nulla-osta, dovranno acquisire il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda ASL, nonché il parere della Polizia Municipale circa il luogo della manifestazione.

3. Per lo svolgimento delle manifestazioni di cui al presente articolo è consentito l'uso di gabbie o strumenti similari, limitatamente al trasporto degli animali sul luogo dell'iniziativa

ovvero per garantire la momentanea sicurezza dell'animale stesso e sempre che l'animale sia ivi trattenuto per un breve lasso di tempo.

4. Gli animali dovranno essere esposti in box di sufficiente ampiezza, per consentire agli stessi di muoversi secondo le proprie caratteristiche etologiche. Le misure dei box saranno stabilite, di volta in volta, dal Servizio Veterinario sulla base di un elenco dettagliato delle tipologie delle razze e delle dimensioni degli animali. I box dovranno essere dotati di ciotole per l'abbeveraggio degli animali.

5. Gli animali esposti sono sotto responsabilità, per danni causati a persone o cose, dell'Associazione richiedente l'iniziativa. Inoltre, un rappresentante dell'Associazione, assume la responsabilità circa lo stato di salute degli animali esposti e circa il loro ritorno nella struttura di ricovero, laddove il gestore ne verificherà le condizioni. Al gestore della struttura di ricovero sarà consegnato un registro, nel quali egli stesso annoterà le entrate e le uscite degli animali in occasione delle suddette iniziative.

Art. 19 Mostre, fiere, esposizioni e circhi da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino

1. L'allestimento di mostre, fiere ed esposizioni sul territorio comunale è soggetto ad autorizzazione igienico-sanitaria che viene rilasciata dall' Amministrazione comunale su conforme parere dei competenti servizi Veterinari relativi all'igiene ed al benessere degli animali. L'istanza va presentata almeno 60 giorni prima della manifestazione, con la medesima va indicata e dichiarata: la tipologia e la durata della attività da espletare, il numero degli animali presenti, la loro provenienza e le relative specie e razze, gli spazi adibiti al ricovero, all'attività ed all'isolamento sanitario con relativa planimetria, l'assolvimento delle prescrizioni veterinarie, il fine non commerciale dell'attività.

2. Non essendo presenti sul territorio Comunale aree attrezzate all'attendamento di strutture circensi e simili, le stesse attività dovranno, in sede di richiesta di esercizio, esibire disponibilità dell'area privata oggetto all'attendamento ed autocertificazione che la stessa area è idonea ai sensi dei criteri, individuati dalla Commissione scientifica CITES di cui all'art. 4, c. 2 della Legge 150/1992 e s.m.i., che dettano regole volte a garantire il benessere psico fisico delle diverse specie animali, con particolare attenzione alla custodia, agli spazi loro riservati, alle cure veterinarie, all'alimentazione e alla sicurezza.

Art.20 Criteri per il mantenimento degli animali nei circhi

Comma 1) Requisiti minimi

a) In generale, tutti gli animali al seguito devono avere la possibilità di proteggersi in aree riparate dal vento e/o da altre condizioni meteorologiche avverse. In caso di temperature rigide devono inoltre disporre di ambienti riscaldati, privi di correnti d'aria e idonei ad assicurare il rispetto dei criteri dettati per ciascuna specie di appartenenza. Le aree esterne devono sempre presentare sia aree soleggiate, sia aree all'ombra.

b) È espressamente vietato frustare gli animali, privarli di cibo e/o acqua, anche nell'addestramento, in quanto comportamento riconducibile al maltrattamento animale, perseguibile dal codice penale.

c) L'arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale ed imprescindibile, legato alla necessità di progettare strutture e di adottare sistemi che stimolino i comportamenti naturali degli animali al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di comportamenti stereotipati. Pertanto, al momento dell'attendamento della struttura circense, gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato habitat rispondente alle loro esigenze.

d) Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico.
e) Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo.
f) Deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dell'individuo in questione, in maniera tale da consentire una crescita sana, che garantisca una buona salute e stimoli il normale comportamento alimentare di ogni specie. Tale cibo deve essere somministrato in modo che ogni individuo ne abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti. Il cibo deve essere di buona qualità, non contaminato da composti chimici e conservato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali. La dieta deve essere completa e ben bilanciata. Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti, rane, ecc..) per l'alimentazione degli animali anche in osservanza delle leggi nazionali e regionali di tutela della fauna. In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto che per quella la cui fisiologia comporta esigenze diverse. I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acque, devono essere sicuri, non pericolosi e facilmente lavabili.

Comma 2 - Divieto di esibizione al di fuori della struttura.
Nessuno degli animali al seguito del circo o della mostra viaggiante può essere esibito al di fuori della struttura per la quale è stata rilasciata l'idoneità.

Comma 3 - Competenze del Comune.
a) Fermo quanto previsto agli articoli 19 e 20 del presente Regolamento, è fatto comunque obbligo ai circhi che vogliano ottenere l'autorizzazione ad attendarsi ed esercitare attività sul territorio comunale di consegnare all'Ente, **Scheda informativa relativa alle condizioni di detenzione degli animali al seguito**, **(All.A**) secondo l'art. 19 e 20 del presente Regolamento con le informazioni di seguito indicate.
b). Tale scheda, compilata in ogni sua parte e corredata della documentazione prevista (planimetrie, autorizzazioni prefettizie e dichiarazione), deve essere restituita almeno 30 gg. prima dell'inizio dell'attività al Comune che ne trasmette copia all'ASL-Servizio Veterinario, competente per territorio, per la verifica del rispetto dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione suddetta. In particolare, alla scheda dovrà essere allegata:

- documentazione che consenta di identificare, con un nome univoco e non sostituibile, il circo, il rappresentante legale, il gestore/gestori e le attività che vi si svolgono;
- estremi dell'autorizzazione prefettizia alla detenzione di animali pericolosi, ai sensi della Legge n. 150/92, nel caso in cui siano presenti e utilizzati tali animali;
- nominativo del veterinario responsabile, al fine di garantire la salute e il corretto mantenimento degli animali;
- elenco del personale dipendente e consulente, con le relative mansioni e curriculum professionale;
- dichiarazione sulla presenza di regolare documentazione CITES, per gli animali per cui è prevista, e dichiarazione, per gli animali non in documentazione CITES, attestante che nessun animale è stato prelevato in natura;
- elenco completo e aggiornato indicante le specie e il numero di esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;
- planimetrie complete di misure, data e firma di tecnico abilitato o del legale rappresentante;
- elenco degli automezzi adibiti al trasporto di animali ai sensi del D. Lgs. n.532/92 e successive modifiche o integrazioni;
- piano di emergenza in caso di fuga;
- dichiarazione di adeguatezza delle strutture
- dichiarazione di sussistenza di convenzione con una società accreditata per lo smaltimento delle deiezioni degli animali e della paglia esausta delle lettiere;

- piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse, tenuto conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari, con indicazione dei luoghi in cui gli alimenti dovranno essere conservati;
- fotocopia della licenza di esercizio rilasciata dal Comune.

c). In ogni caso, il Comune si riserva la facoltà di negare l'autorizzazione di cui al presente articolo ovvero di revocarla per garantire la tutela e il benessere degli animali al seguito e/o laddove sia riscontrato il difetto dei requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente.

Comma 4 - Registro

a). Oltre alla documentazione di cui all'articolo che precede, al fine di consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni animale, le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere un registro di carico e scarico ai sensi dell'art. 8-sexies della legge 7 febbraio 1992, n. 150 e succ. modifiche e secondo i modelli riportati negli allegati al D.M 3 maggio 2001, di tutti gli esemplari che devono essere individualmente riconoscibili.

b). Tale registro dovrà essere sempre disponibile presso la direzione di suddette strutture ed a disposizione degli organi di controllo e vigilanza.

PARTE III – I CANI

Art.21 Divieto di detenzione a catena e d'uso di collari costrittivi

1. E' vietato detenere continuativamente cani legati o a catena.

2. E' vietato l'impiego dei collari con aculei, con dispositivi a scarica elettrica o che agiscano con sostanze chimiche, tranne quelli antiparassitari.

Art.22 Caratteristiche dei box

1. I box per cani devono essere strutture idonee dal punto di vista igienico sanitario e devono garantire un'adeguata contenzione dell'animale.

2. Il box, opportunamente inclinato per il drenaggio, deve: a) essere di dimensioni idonee alla taglia del cane per permettergli il fisiologico movimento; b) essere chiuso su tre lati e rialzato da terra; c) avere una parte ombreggiata, il tetto impermeabilizzato, la pavimentazione in materiale non assorbibile e antisdrucciolo.

3. Non devono esservi ristagni di liquidi e le feci devono essere asportate quotidianamente.

4. Il box deve essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile.

5. Il box deve essere posizionato nella parte più riparata del recinto.

Art.23 Obblighi di custodia

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:

a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dal comune;

b) portare con se una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;

c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;

e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

Tali obblighi non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti addestrati come cani guida, e ai cani delle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del fuoco che utilizzano i cani per servizio.

4. Ove sia custodito almeno un cane in abitazioni con giardino, è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso.

Art.24 Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, salvo le aree successivamente precisate al comma 3 del presente articolo.

2. Il proprietario o detentore dell'animale è sempre responsabile civilmente, penalmente e a livello amministrativo di ogni azione del cane da lui condotto.

3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

Art.25 Aree e percorsi destinati ai cani

1. Nell'ambito del territorio comunale saranno individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche di opportune attrezzature.

2. Nelle aree a loro destinate, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità dei proprietari o detentori, in modo da non determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante o alle strutture presenti.

3. L'Amministrazione Comunale provvederà periodicamente alla pulizia di tali aree fermo restando l'obbligo di raccolta degli escrementi per i proprietari o detentori dei cani.

Art.26 Obbligo di raccolta degli escrementi

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere pulita la città e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi.

2. E' pertanto vietato abbandonare gli escrementi depositati dai cani su marciapiedi, strade, aree pedonali, aree verdi, parchi, giardini, zone attrezzate per i bambini ed aree pubbliche o di uso pubblico in genere.

3. E' fatto obbligo ai proprietari o ai conduttori dei cani di:

a) munirsi di palette e idonei sacchetti per la raccolta degli escrementi depositati dagli animali negli spazi sopra elencati;

b) provvedere alla completa pulizia e all'immediata rimozione degli escrementi dei cani mediante la suddetta attrezzatura;

c) riporre i sacchetti utilizzati, ben chiusi, negli appositi cassonetti per la raccolta degli RSU collocati lungo le strade cittadine; è vietato depositare gli escrementi dei cani nei cestini portarifiuti;

d) esibire, a richiesta del personale incaricato dell'esecuzione del presente regolamento, l'attrezzatura indicata per la raccolta degli escrementi dei cani.

4. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico in genere, comprese le aree di sguinzagliamento per cani.

5. Dall'osservanza del presente articolo sono esentati i non vedenti che utilizzano cani da accompagnamento appositamente addestrati e le Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del fuoco che utilizzano i cani per servizio.

Art. 27 Accesso negli esercizi pubblici

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal successivo comma 2, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Statte, salvo quelli per cui è previsto il divieto a norma delle disposizioni esistenti.

2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola e avendo, inoltre, cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

3. E' facoltà del titolare del pubblico esercizio non ammettere gli animali al proprio interno, previa comunicazione al Sindaco, deve esporre all'ingresso del proprio esercizio una cartellonistica informativa di divieto di accesso.

Art.28 Anagrafe canina

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani, devono procedere alla loro iscrizione all'anagrafe canina, ai sensi della Legge n. 281 del 14 agosto 1991 e della Legge Regionale n. 12 del 03 aprile 1995, entro i primi sei mesi di vita dell'animale.

2. E' pertanto obbligatorio sottoporre il cane a inserimento del microchip identificativo presso il Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, dove è istituito l'Ufficio Anagrafe Canina o presso l'ambulatorio del proprio veterinario libero professionista.

3. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo devono comunicare all'Ufficio Anagrafe Canina eventuali variazioni di domicilio e/o di proprietà, la scomparsa e il decesso del cane entro 15 giorni dall'evento.

Art.29 Cane collettivo

1. Quale strumento alternativo per la lotta al fenomeno del randagismo e per evitare la reclusione a vita nei canili, ai sensi della Legge Regionale n. 12 del 03 aprile 1995 che prevede la figura del cane collettivo, il Comune di Statte riconosce e promuove la figura del cane libero accudito.

2. Il cane collettivo è quel che vive libero in un quartiere dove gruppi di persone, coordinate da un tutore responsabile, provvedono a fornirgli mantenimento, assistenza e quanto altro necessario al suo benessere.

3. Chiunque si adoperi per il sostentamento del cane è obbligato a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona quotidianamente.

4. E' vietato a chiunque ostacolare o impedire l'attività di gestione di un cane collettivo, danneggiando o asportando gli oggetti necessari per la sua cura, alimentazione e riparo (ciotole, cuccia, ecc...).

5. Il cane collettivo deve essere sottoposto a sterilizzazione chirurgica, a cura del Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, e iscritto all'anagrafe canina a nome del tutore responsabile.

Art.30 Cani randagi – Adozione – Sterilizzazione

1. Il recupero dei cani randagi spetta al Servizio Veterinario della ASL.

2. I cani recuperati in quanto vaganti trovano accoglienza nel canile sanitario comunale e/o canile convenzionato con l'Amministrazione dove dovranno essere iscritti all'anagrafe canina, microchippati e sottoposti a sterilizzazione chirurgica; dovranno, quindi, essere reintrodotti nel loro ambiente, così come previsto dalla Legge Regionale n. 26 del 9 agosto 2006 art.2 comma b. fatta eccezione per i cani morsicatori.

3. I cani randagi, ricoverati nel canile sanitario comunale e/o convenzionato, se non reclamati entro sessanta giorni, possono essere ceduti gratuitamente a privati maggiorenni, che diano garanzie di buon trattamento, previa compilazione di apposita scheda di affidamento, I cani randagi, catturati da meno di sessanta giorni, potranno essere dati in affido temporaneo, sempre su parere del Servizio Veterinario per evidenti ragioni sanitarie. Gli affidi temporanei e le adozioni possono essere effettuati esclusivamente presso il canile sanitario comunale e/o Canile convenzionato dall'Amministrazione , sempre previa iscrizione all'anagrafe canina, nel rispetto del Regolamento Comunale per l'adozione di cani randagi ritrovati sul territorio comunale e ricoverati nel canile convenzionato con l'Ente.

Art.31 Alimentazione cani randagi – Attività di Volontariato

1. Il Comune apprezza l'attività benemerita di enti, associazioni zoofile, veterinari, gruppi di persone o singoli cittadini volontari che si adoperano per la cura ed il sostentamento dei cani randagi.

2. Chiunque provveda al sostentamento dei cani randagi sul territorio comunale deve rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla rimozione immediata di ciotole ed eventuali avanzi di cibo al termine di ogni pasto.

3. Al fine di rendere più agevole la pulizia dei luoghi ma soprattutto al fine di tutelare il benessere degli animali e la sanità pubblica, l'alimento somministrato deve essere rappresentato preferibilmente da mangime secco.

4. E' vietato a chiunque ostacolare o impedire questa attività di volontariato, se effettuata nei modi previsti dal presente regolamento, fatte salve le principali norme di convivenza civile.

Art.32 Centri di addestramento - educazione

1. Il responsabile dei centri di addestramento–educazione per cani presenti sul territorio hanno l'obbligo di:

a) non utilizzare metodi coercitivi;
b) non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani;
c) non effettuare operazioni di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
d) rispettare le disposizioni della normativa vigente e del presente regolamento.

PARTE IV – I GATTI

Art. 33 -Definizione dei termini usati nel presente titolo

1. Per "gatto libero" si intende l'animale che vive in libertà e frequenta abitualmente lo stesso luogo.

2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.

3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattara/o".

4. Per "habitat" di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano e no, edificato e no, nel quale vive stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

Art.34 Tutela dei gatti liberi

1. La Regione con la Legge Regionale n. 12 del 03 aprile 1995, promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di libertà; è vietato maltrattarli e spostarli dal loro habitat.

Art.35 Cura delle colonie feline – Attività di Volontariato

1. Il Comune apprezza l'attività benemerita di enti, associazioni zoofile o veterinari gruppi di persone o singoli cittadini volontari che hanno in gestione le colonie di gatti che vivono in stato di libertà e che si adoperano per la loro cura ed il loro sostentamento.

2. Il Comune apprezza altresì l'attività benemerita del cittadino che, anche in maniera episodica, provvede alla cura e al sostentamento delle colonie feline.

3. Al gattaro deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.

4. L'accesso dei gattari a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario; in casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi, residenti in aree private, e nell'impossibilità di accedervi, i gattari sottopongono e demandano alle autorità competenti le problematiche individuate.

5. I gattari sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato. Al fine di rendere più agevole la pulizia dei luoghi ma soprattutto al fine di tutelare il benessere degli animali e la sanità pubblica, l'alimento somministrato deve essere rappresentato preferibilmente da mangime secco.

6. I gatti che vivono in libertà possono essere catturati dal Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, per la loro cura e sterilizzazione.

Art.36 Colonie feline e gatti liberi

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Statte, che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

2. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati esclusivamente per comprovate e documentate esigenze ambientali, o sanitarie riguardanti persone, o gli stessi animali. A tal proposito, in caso di cantierizzazione di aree pubbliche sedi di colonie feline, si dovrà prevedere, in accordo con il Comune, un piano per il trasloco temporaneo della colonia felina in area vicina al cantiere e la riammissione nell'area originale alla fine dei lavori. In caso di impossibilità, si dovrà attrezzare un'area sostitutiva. Le operazioni di trasloco dovranno essere compiute con la collaborazione di "gattari/e" che si occupano della colonia felina.

3. E' vietato a chiunque ostacolare o impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce ecc.).

Art.37 Detenzione dei gatti di proprietà

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine.

2. E' vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregare i gatti in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati (articolo 7, comma 17 del presente regolamento) o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

3. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, sarebbe opportuno che i proprietari e/o detentori di gatti che hanno la possibilità di uscire dall'abitazione e di vagare, quindi, liberamente sul territorio provvedano alla loro sterilizzazione.

PARTE V - I VOLATILI

Art.38 Detenzione e tutela dei volatili

1. Le gabbie per la detenzione dei volatili non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli e i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

2. Non possono essere tenuti in gabbia i volatili nati liberi fermo restando quanto previsto dalle norme speciali.

3. E' vietato tenere volatili legati al trespolo.

4. E' obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia, che copra almeno la metà della parte superiore.

Art.39 Dimensioni delle gabbie

1. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche eco-comportamentali delle singole specie di volatili, devono essere garantite dimensioni idonee per le gabbie che detengono uccelli.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario, o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

Art.40 Contenimento numerico dei colombi urbani

1. Per la tutela dell'igiene e della salute pubblica, è necessario contenere il numero di colombi presenti in città. E', pertanto, vietato:

a) somministrare cibo ai colombi nelle aree pubbliche della città;

b) abbandonare alimenti o rifiuti al di fuori degli spazi previsti.

2. E' fatto obbligo ai proprietari di immobili, occupati o non occupati o in stato di abbandono, di provvedere ad effettuare interventi specifici al fine di rendere inaccessibili cornicioni, sottotetti e altri siti di nidificazione mediante mezzi idonei.

3. Ogni intervento riferito al comma 2, dovrà essere effettuato nel rispetto delle regole di non maltrattamento degli animali e previa consultazione di esperti faunistici.

PARTE VI – GLI ANIMALI ACQUATICI

Art.41 Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1.Il volume dell'acquario dovrà essere rapportato alla lunghezza e al numero degli animali ospitati, al fine di garantire il benessere della specie.

2.E' vietato l' utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente

3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

PARTE VII – GLI EQUINI

Art.42 Principi distintivi

1. Gli equini, a vario titolo, destinati alle corse, all'attività ippica in genere, all'attività di terapia assistita e alla trazione di vetture pubbliche non sono ritenuti un mero strumento di trazione o sport, ma in quanto esseri senzienti, vanno trattati con rispetto e dignità e deve essere tutelato il loro benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.

2. E' fatto assoluto divieto di tenere equini sempre legati in posta, i box dovranno essere di misura minima di tre metri per tre metri.

3. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche equini anziani, malati o gravidi.

4. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.

5. Il Comune per le manifestazioni di rievocazione storica non comprese nei calendari delle manifestazioni sportive, autorizzerà lo svolgimento delle gare di equidi o altri ungulati nel rispetto delle norme vigenti.

Art.43 Idoneità dell'equino al traino di veicoli

1. L'idoneità dell'equino che deve trainare vetture pubbliche e/o private rilasciata nei termini previsti dalla normativa vigente, è requisito necessario per esercitare il trasporto.

2. Il Comune dispone la revoca della licenza al vetturino in caso di condanna definitiva per maltrattamento di animali.

Art.44 Limitazioni all'uso del cavallo

1. Gli equini che svolgono attività di trazione di vetture pubbliche non possono lavorare per più di sei ore al giorno ed hanno diritto a delle pause adeguate di riposo tra un tragitto e l'altro, in estate da svolgersi all'ombra; i conduttori devono provvedere ad abbeverarli e foraggiarli regolarmente. Gli equini che svolgono attività di trazione di vetture devono essere dotati di appositi supporti atti a contenere le deiezioni.

2. E' fatto divieto di trasportare un numero di persone superiore a quello dei posti per i quali la carrozza è omologata e la sola andatura consentita nel centro urbano è il passo.

3. Dal 1° giugno al 15 settembre è vietato far lavorare i cavalli dalle ore 13,00 alle ore 16,00

4. L'utilizzo di animali appartenenti alla specie prevista dal presente Titolo in uso alle Forze Armate e/o dell'Ordine, è regolamentato da propria normativa.

PARTE VIII – I CONIGLI DA COMPAGNIA

Art.45 Detenzione dei conigli da compagnia

1. I conigli da compagnia non devono essere tenuti in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare. Se detenuti in gabbia, la stessa non potrà essere esposta a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno dovranno essere sempre riforniti.

2. E' vietata la detenzione permanente dei conigli previsti nel presente titolo in gabbie e deve sempre essere garantito un ragionevole numero di uscite giornaliere dalle proprie gabbie.

Art.46 Dimensione e materiale di costruzione delle gabbie

1. Al fine di garantire un minimo di attività motoria, le gabbie per conigli da compagnia devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettergli di stazionare in modo eretto.

2. I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti. Il fondo non deve essere a griglia e deve essere coperto da uno strato di materiale assorbente e atossico.

PARTE IX – FAUNA SELVATICA ED ESOTICA

Art.47 Fauna selvatica ed esotica

- Fauna selvatica

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale ai sensi della Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992.

2. La Civica Amministrazione favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona stanziale sul territorio urbano.

3. E' vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero od abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo.

4. E' vietato a chiunque sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

Art 47 Bis- Fauna esotica

1. Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.

2.I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Comune per il tramite del Servizio veterinario Azienda USL territorialmente competente.

3. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni e integrazioni.

4. L'autorizzazione alla detenzione e ' nominativa ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell' animale.

5.La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell' animale in stato di cattività.

6.I possessori sono altresì tenuto a denunciare al Comune, entro otto giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.

7. L' allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Comune.

8.La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al servizio veterinario della unità sanitario locale territoriale competente.

9. L' autorizzazione è valida esclusivamente per l' allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.

10. In caso di cessazione dell' attività di cui al precedente primo comma, dovrà pervenire segnalazione al Comune entro trenta giorni.

11. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche ed integrazioni.

12. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune, su istruttoria a parere favorevole del servizio veterinario delle unità sanitarie locali competenti per territorio, sentito il parere obbligatorio della Commissione regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale vigente.

13. Nella fase istruttoria, spetta al Servizio veterinario dell'Azienda USL accertare:

a) la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all'allevamento per il commercio ed al commercio;

b) che i ricoveri e/ o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico - sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone.

14. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all' atto dell' autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e l' emissione, da parte del Comune, del provvedimento di sequestro

cautelativo degli animali, nonchè l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore ad un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima commissione.

PARTE X – PET THERAPY

Art.48 Terapie assistite con l'impiego di animali

1. Il Comune di Statte promuove nel suo territorio le attività di cura, di riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali da compagnia, effettuate da persone con competenza specifica che dimostrino di aver partecipato a corsi di formazione idonei allo scopo con rilascio di attestazione finale.

2. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.

3. Ai fini di una corretta attuazione dei programmi di attività e di terapie assistite dagli animali, è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici;

4. A tutte le attività dovrà assistere un pet-partner che avrà la responsabilità della salute e dell'integrità degli animali.

5. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che certifichi lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l 'attitudine a partecipare ai programmi curativi. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.

6. Gli animali impiegati nelle attività di cura sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte di un medico veterinario. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico non possono essere utilizzati per tali attività. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni e privati, escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.

7. Gli animali impiegati per le attività curative devono provenire da canili o gattili pubblici e/o privati gestiti da Onlus, o da maneggi, o essere di proprietà delle persone di cui al precedente comma 1.

8. Chiunque voglia avviare e/o gestire un'attività di pet- therapy nel territorio comunale, dovrà accreditarsi presso il Comune di Statte, Assessorato all'Ambiente o Assessorato ai Servizi Sociali, che farà conoscere queste disposizioni e vigilerà con l'ausilio del Servizio Veterinario dell'ASL sull'applicazione del programma.

PARTE XI – DISPOSIZIONI FINALI

Art.49 Vigilanza

1. Il controllo circa il rispetto delle norme di cui al presente Regolamento è attribuito alle Forze di Polizia operanti sul territorio, al Servizio Veterinario dell'Azienda USL, alle Guardie Zoofile Volontarie ai sensi della Legge Regionale n. 12 del 03 aprile 1995 art. 15.

2. Le sanzioni di cui al successivo art. 50 sono elevate, dalle Forze di Polizia operanti sul territorio, dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL. Le Associazioni animaliste e zoofile possono collaborare alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale e all'applicazione del presente regolamento.

Art. 50 – Sanzioni

1. **Chiunque, commette una violazione del presente regolamento, la cui sanzione sia stata già prevista da altra norma di legge o ordinanza sindacale sarà punito ai sensi della stessa**, sempre che, il fatto non costituisca reato. La violazione del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00, ad eccezione di quanto previsto dal comma successivo;

2**. Chiunque violi gli articoli citati nel presente comma e in ordine al medesimo regolamento, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100 Euro a un massimo di 600 Euro.**

Art. 9 commi 1,2,3,4,5 – art.15 – art. 16 –art. 17 - art. 21 – art. 24 comma 3 – art. 26 commi 1,2,3,4 - art. 37 – art. 47 commi 3,4 (fauna selvatica) art. 47 Bis commi 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (fauna esotica);

3. Si applicano inoltre, a seguito della Legge Regione puglia n. 12/1995 art. 17 commi 1,2,3,4,5 ulteriori sanzioni amministrative a beneficio della medesima;

4. Ai sensi della Legge 24/11/1981 n° 689 e fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché, ove prescritto o comunque ritenuto necessario, dell'animale che ne è stato oggetto. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario. Dopo la confisca, l'animale viene affidato in custodia a una apposita struttura di accoglienza, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca il benessere dell'animale.

5. La violazione compiuta nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, subordinata al rilascio di un'autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta l'obbligo di sospensione dell'attività, fino a che non venga rimossa l'inadempienza.

6. La vigilanza sull'osservazione del presente regolamento è affidata al Comando di Polizia Municipale, alle altre Forze di Polizia, Servizi Veterinari della ASL, Guardie zoofile volontarie a titolo gratuito e nominate ai sensi dell'art. 6 della Legge 189/2004.

7. Le Associazioni animaliste e zoofile possono collaborare alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale e all'applicazione del presente regolamento.

Art.51 Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

Art.52 Integrazioni e modificazioni

1. Il presente regolamento potrà essere successivamente modificato o integrato al fine di uniformarlo a eventuali future normative comunali, regionali e nazionali in tema di tutela e benessere degli animali d'affezione.

Art. 53 Rinvio a disposizioni di legge

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 54 Entrata in vigore

Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, nonché il rivenditore di animali alle norme introdotte dal presente regolamento, ove il termine non sia già diversamente e perentoriamente stabilito dal regolamento medesimo si fissa in 180 giorni la sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di manutenzione e detenzione degli animali.

ALLEGATO "A"

SCHEDA INFORMATIVA CIRCHI e

SPETTACOLI ITINERANTI

Al Comune di .....

All'Azienda ASL n .....di .....

STRUTTURA

Denominazione .....
Autorizzazione Prefettizia n .....del .....
(ai sensi della L. 150192 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.M. 19.04.96)
rilasciata da .....
Nome del Rappresentante Legale .....
nato il .....a .....
Codice Fiscale .....residente a .....

.....tel. n.....

Nome del Responsabile/ Detentore .....
nato il .....a .....

Registrazione anagrafica della struttura (Cod. di "Allevamento") n .....
Az. ASL di REGISTRAZIONE .....

ANIMALI A SEGUITO

1. **Animali Artisti**

- **Elenco sistematico degli animali** (Genere/Specie e numero)

.....
....
....
....
....

Gli animali di cui all'elenco sono tutti riportati nel Registro di carico/scarico. Per ciascun soggetto è disponibile un documento identificativo individuale sanitario e/o anagrafico (passaporto per cavalli, passaporto per bovini/bufalini, certificato CITES, etc.).

Elenco degli automezzi di trasporto degli animali (Tipologia, Targa ed Autorizzazione Sanitaria)

Tipologia	Targa	Autorizzazione sanitaria (scadenza)
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

Comune di Provenienza .....

- Personale addetto alla gestione ed alimentazione degli animali

Nome del Responsabile .....

Recapito telefonico per la reperibilità .....

- Veterinario consulente/dipendente

Nome .....

N. iscrizione all'Albo ..... Provincia di .....

Recapito telefonico per la reperibilità .....

- **Veterinario reperibile per le urgenze**

Nome .....

N. iscrizione all'Albo .....Provincia di.....

Recapito telefonico per la reperibilità .....

- Programma di Monitoraggio Sanitario e Medicina Preventiva

II programma, preparato dal veterinario consulente/dipendente della struttura, è presente e sarà disponibile per la verifica.

Esso comprende le **cartelle cliniche** degli animali ed un **documento di valutazione in relazione al benessere degli animali circa le caratteristiche degli alloggi, delle gabbie, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e di manipolazione, degli aspetti alimentari e nutrizionali degli animali e del rischio biologico per i visitatori ed il pubblico.**

- **Gestione degli animali**

a) Alimentazione

Descrizione degli alimenti e delle modalità di approvvigionamento e conservazione degli stessi.

.....
.....
.....
.....
.....

b) Condizioni delle strutture di ricovero ai fini del mantenimento del benessere animale

- Microclima. Presenza di condizionamento/riscaldamento per le specie sensibili.

- Libertà di movimento. Presenza di spazi che consentano il movimento per ogni singola specie di animali.

- Condizioni generali di benessere. Presenza di adeguati sedimi, lettiere, elementi di diversificazione e di contenimento, mangiatoie, abbeveratoi, separazione tra specie non gregarie.

c) Piano di sanificazione e disinfestazione

Presenza di un **Piano di lotta alle mosche ed agli insetti** indesiderati e di un **Piano di disinfezione** degli ambienti di detenzione (stalle, tendoni, recinti e mezzi di trasporto) che preveda almeno un trattamento all'arrivo ed uno alla partenza.

d) Piano di smaltimento delle deiezioni e degli avanzi alimentari

Descrizione delle modalità di raccolta, deposito temporaneo e smaltimento.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

– Presenza di idoneo carro con coperto anche da un telo con impregnato disinfettante.

– Impedimento di formazione di colaticci con materiale assorbente (segatura, paglia ...).

– Indicazione del luogo di destinazione o dell'impianto di smaltimento (concimaia/depuratore) con indicazione del titolare della struttura di ricevimento:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

e) Piano di emergenza in caso di fuga degli animali

Descrizione del protocollo operativo.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Animali non Artisti

Elenco sistematico degli animali (Genere/Specie e numero)

.....
....
....
....
....
....
.....
.....
....
....
....
.....
....
....

NB: Per i cani a seguito del circo, riportare l'indicazione anagrafica (**numero del Tatuaggio o del Microchip).**

DICHIARAZIONE

II sottoscritto .....

con qualifica di .....

dichiara di aver letto le indicazioni ed i requisiti sopra riportati, di esser in possesso di tutto quanto indicato e che i dati indicati corrispondono al vero, consapevole che la non corrispondenza di quanto dichiarato rappresenta dichiarazione mendace e motivo di diniego dell'autorizzazione di plateatico/ autorizzazione all'esercizio.

Luogo e data .....

Firma .....

La presente scheda è costituita da n. 5 pagine.